

Deliberazione n. 31 dd. 26/06/2014  
della Giunta Comunale  
Pubblicata all'Albo Comunale il 27/06/2014

**OGGETTO: Rinnovo concessione in uso di circa mq. 14 della p.f. 4461/6 C.C. Pinzolo dove è posizionata la fossa Imhoff per il trattamento delle acque reflue a servizio del rifugio Malghette. Sospensione diritto di uso civico.**

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 32 dd. 29.06.2006, esecutiva, mediante la quale si decideva di prorogare la concessione in uso alla Società "Silva Srl" con sede in Rovereto (Tn) proprietaria del "Rifugio Malghette" circa mq. 10 della p.f.4461/6 in C.C. Pinzolo, dove è stata posizionata una fossa Imhoff per il trattamento delle acque reflue provenienti dal "Rifugio Malghette", così come evidenziato nell'elaborato progettuale redatto dall'Ing. Renzo Angheben di Rovereto in data giugno 1992 aggiornato in data settembre 1994, alle seguenti principali condizioni di concessione:

- durata della concessione: 8 anni decorrenti dalla scadenza naturale (04.07.2006) del contratto n. 366/Rep. dd. 22.08.2002 (nuova scadenza 04.07.2014);
- canone annuo Euro 700,00.- con adeguamento a partire dal secondo anno all'aumento del costo della vita secondo l'indice ISTAT;
- dovrà essere presentata apposita relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato sullo stato di efficienza e di funzionamento della fossa Imhoff.
- la concessione potrà essere revocata in ogni tempo a giudizio insindacabile dell'Amministrazione allorquando ciò sia ritenuto necessario per esigenze di pubblico interesse;
- alla scadenza della concessione o in caso di revoca della stessa il concessionario dovrà rimuovere la fossa Imhoff e riportare i luoghi allo stato pristino a proprie spese senza alcun diritto di indennizzo;
- presentazione di una cauzione di Euro 5.000,00.- da effettuarsi mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa per l'esatto adempimento degli obblighi di concessione per la durata dell'intero contratto;
- esonero dall'Amministrazione da qualsiasi forma di responsabilità in relazione all'uso dell'area concessa e obbligo del concessionario di stipulare assicurazione a copertura dei possibili rischi derivanti dall'uso dell'area concessa e in special modo dell'impianto realizzato.

Atteso che con contratto di data 13.07.2006 n. 383/Rep. registrato a Tione di Trento in data 14.07.2006 al n. 725 – Serie 3, il Comune di Darè ha concesso in uso mq. 10 della p.f. 4461/6 in C.C. Pinzolo alla Società "Silva Sas" con sede in Rovereto per il posizionamento di una fossa Imhoff al servizio del "Rifugio Malghette";

Richiamata pure la propria precedente deliberazione n. 21 dd 29.03.2011, esecutiva, mediante la quale si autorizzava la società Silva S.r.l. con sede in Rovereto, attualmente incorporata nella società Finma S.p.a. con sede in Bolzano ad eseguire sulla proprietà comunale p.f. 4461/6 in C.C. Pinzolo i lavori di sistemazione e di adeguamento dell'impianto per il trattamento delle acque reflue del Rifugio Malghette in conformità allo studio predisposto dal tecnico Ing. Walter Ferrazza con Studio in Pinzolo;

Rilevato che il tecnico Ing. Walter Ferrazza, ad avvenuta ultimazione dei lavori di sistemazione e adeguamento del sistema di trattamento delle acque reflue del rifugio Malghette, ha trasmesso a questa Amministrazione la seguente documentazione:

- ✓ rinnovo autorizzazione allo scarico nel sottosuolo rilasciata dal Comune di Pinzolo in dd 21.06.2011 prot. n. 6503;
- ✓ copia comunicazione di ultimazione dei lavori;
- ✓ planimetria per la determinazione di occupazione del suolo pubblico dove viene evidenziato un interessamento della p.f. 4461/6 per mq. 13,30;
- ✓ perizia geologica in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti redatta in data aprile 2011 dal geologo Rino Villi con Studio Tecnico in Spiazzo;

Dato atto che la p.f. 4461/6 ricade all'interno del territorio del Comune di Pinzolo, che pertanto risulta essere il Comune amministrativo competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni;

Considerato che in data 18.06.2014 pervenuta al prot. in data 19.06.2014 al n. 1490 la Società "Finma S.p.a." con sede in Bolzano – Via Orazio n. 49 ha chiesto a questa Amministrazione il rinnovo della concessione in uso di parte della p.f. 4461/6 in C.C. Pinzolo dove è posizionata la fossa Imhoff per il trattamento delle acque di rifiuto provenienti dal Rifugio Malghette, di cui al contratto n. 383/Rep dd 13.07.2006;

Atteso che la p.f. 4461/6 in argomento risulta essere gravata dal diritto di uso civico e che pertanto necessita una deliberazione della Giunta comunale inerente la sospensione dell'uso civico ed il rinnovo della concessione per l'occupazione di mq. 14 della stessa p.f., richiamando nel contempo il contenuto delle precedenti deliberazioni del Consiglio comunale n. 14 dd. 11.04.1995 e n. 26 dd. 28.12.2001 nonché della Giunta Comunale n. 32 dd. 29.06.2006;

Visto in particolare l'art. 15 della L.P. 14.06.2005 n. 6 dove viene specificato che l'amministrazione competente può disporre a favore di terzi la sospensione del vincolo di uso civico per la realizzazione di opere, di interventi o impianti di pubblica utilità, ivi inclusi quelli finalizzati a garantire servizi pubblici essenziali, nonché per consentire la concessione in uso a titolo oneroso di un determinato bene di uso civico ovvero la costituzione sul medesimo di diritti reali.

Sentita la relazione del Sindaco, il quale propone il rinnovo della concessione in uso di mq. 14 della p.f. 4461/6 in C.C. Pinzolo dove è posizionata la fossa Imhoff a servizio del Rifugio Malghette alla Società "Finma S.p.a." per un periodo di 8 anni decorrenti dalla scadenza naturale del contratto n. 383/Rep. dd. 13.07.2006 (scadenza 04.07.2014), verso il corrispettivo annuo di Euro 850,00.- rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT ed alle ulteriori condizioni stabilite nell'allegato schema di concessione;

Rilevato che è pertanto necessario proporre una deliberazione della Giunta comunale, stante il permanere dell'interesse pubblico inerente l'iniziativa, rilasciando atto di rinnovo della concessione alla occupazione del suolo, previa sospensione del vincolo di uso civico, tenendo presente che, ai sensi del comma 6 dell'art.15 della L.P. 6/2005 non è richiesta l'autorizzazione del servizio provinciale in quanto la sospensione del diritto di uso civico è di durata inferiore ai nove anni;

Ritenuto che ricorrono i presupposti dell'urgenza di cui all'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in quanto la precedente concessione viene a scadere in data 04.07.2006;

Vista la L.P. 14.06.2005 n. 6 relativa alla nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico;;

Vista il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto il T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento finanziario e contabile dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L.;

Visto lo schema di concessione elaborato dagli Uffici comunali e ritenuto lo stesso idoneo a regolamentare il rapporto giuridico con il concessionario;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del Segretario Comunale in assenza del responsabile del servizio finanziario, nonché parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa da parte del Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Ad unanimità di voti palesi, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato constatato e proclamato dal Sindaco – Presidente,

## DELIBERA

1. Di rinnovare la concessione in uso alla Società "Finma Spa" con sede in Bolzano in Via Orazio n.49, di mq. 14 della p.f. 4461/6 in C.C. Pinzolo dove è posizionata la fossa Imhoff per il trattamento delle acque reflue a servizio del Rifugio Malghette alle seguenti principali condizioni di concessione:
  - durata della concessione: 8 anni decorrenti dalla scadenza naturale (04.07.2014) del contratto n. 383/Rep. dd. 13.07.2006 (nuova scadenza 04.07.2022);
  - canone annuo Euro 850,00.- con adeguamento a partire dal secondo anno all'aumento del costo della vita secondo l'indice ISTAT;
  - dovrà essere presentata apposita relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato sullo stato di efficienza e di funzionamento della fossa Imhoff.

- la concessione potrà essere revocata in ogni tempo a giudizio insindacabile dell'Amministrazione allorquando ciò sia ritenuto necessario per esigenze di pubblico interesse;
  - alla scadenza della concessione o in caso di revoca della stessa il concessionario dovrà rimuovere la fossa Imhoff e riportare i luoghi allo stato pristino a proprie spese senza alcun diritto di indennizzo;
  - presentazione di una cauzione di Euro 5.000,00.- da effettuarsi mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa per l'esatto adempimento degli obblighi di concessione per la durata dell'intero contratto;
  - esonero dall'Amministrazione da qualsiasi forma di responsabilità in relazione all'uso dell'area concessa e obbligo del concessionario di stipulare assicurazione a copertura dei possibili rischi derivanti dall'uso dell'area concessa e in special modo dell'impianto realizzato.
2. Di stabilire quali ulteriori clausole di concessione quelle contenute nello "schema di concessione in uso" che con la presente si approva e che alla stessa viene allegato per formarne parte integrante e sostanziale.
  3. Di sospendere il vincolo di uso civico su mq. 14 della p.f. 4461/6 in C.C. Pinzolo al fine della concessione in uso della stessa alla Società Finma SpA a decorrere dal 04.07.2014 per la durata di otto anni, dando atto che, ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.P. 14.06.2005 n. 6 non è richiesta l'autorizzazione del servizio provinciale in quanto la sospensione del diritto di uso civico è di durata inferiore ai nove anni.
  4. Di dare atto che l'importo ricavato dal rinnovo della concessione in uso di cui al presente provvedimento, sarà introitato alla risorsa 3020955 (cap. 495) del bilancio esercizio finanziario 2014 e successivi e sarà impiegato ai sensi dell'art. 10 della stessa L.P. 14.06.2005 n. 6.
  5. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.,
  6. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13, al fatto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo ex art. 12 comma 13 della L.R. 23.10.1998 n. 10 durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario ex art. 8 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art. 2, lett. B) della Legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni.

